Il presente ano viene affisso all'Albo Pretorio on-line dal 23/10/2025 al 07/11/2025

L'incaricato della pubblicazione GIOVANNA SESTILE



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

Ordinanza Dirigenziale N°: 310/2025 del 23/10/2025

Dirigente: Dott. ANDREA EUTERPIO

OGGETTO: ORDINANZA CESSAZIONE ATTIVITA' REG. PART. N. 61 DEL 23.10.2025

ORDINANZA CESSAZIONE ATTIVITA' REG. PART. N. 61 DEL 23.10.2025

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE, come risultante dall'istruttoria compiuta dal funzionario amministrativo responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge:

●con verbale di accertamento n. 82/PC/2025 di cui alla nota della Polizia Municipale prot. n
736/PC/2025, acquisita in data 21.10.2025 al prot. generale dell'Ente al n. 0137457/2025, redatto dag
operatori del Corpo della Polizia Municipale di Giugliano in Campania (Na) ed emesso nei confronti della
società ***************, con sede legale a ********* al *********************
c.f./p.iva ********, legale rappresentante sig. *******, nato a ******* il ********
residente a ********** in via**********, si contestava alla stessa società l'esercizio
dell'attività commerciale in forma di Media Struttura di Vendita, nei locali ubicati alla via
****************************** in Giugliano in Campania (Na), svolta in assenza di valido titolo
abilitativo per Media Struttura di Vendita, in violazione all'art. 27 e con gli effetti di cui al successivo art
145 c. 2 della L.R. n. 7/2020.

CONSIDERATO che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 145, comma 2, della Legge Regionale n. 7/2020 nonché dall'art. 17- ter comma 3, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 Giugno 1931, n° 773.

RITENUTO di poter omettere la comunicazione di avviso avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 e s.m.i.,in quanto il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza apprezzabili, né il contenuto del provvedimento potrebbe essere diverso da quello adottato.

VISTI

- l'art.17- ter comma 3 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n.773;
- il D.Lgs. 114/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- -la Legge Regionale n. 07/2020;
- l'art. 107 d.lgs 267/2000;

RITENUTO doyer procedere in merito a quanto sopra,

ORDINA

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia ed i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione

d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971.n.1034;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

DISPONE

La presente ordinanza perderà automaticamente efficacia nel caso di presentazione di nuova pratica Suap, verificata con esito regolare, da parte degli stessi soggetti sanzionati, negli stessi locali e per la stessa attività sanzionata.

IL DIRIGENTE

Dott. Andrea

Euterpio